

REGOLAMENTO (CEE) N. 3736/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) nn. 2736/87, 2735/87, 2938/87, 3150/87, 3519/87, 2734/87, 3329/87, 2939/87, 2937/87, 2941/87 e 2942/87 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾ in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁴⁾,

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale prevista dai regolamenti (CEE) nn. 2736/87⁽⁵⁾, 2735/87⁽⁶⁾, 2938/87⁽⁷⁾, 3150/87⁽⁸⁾, 3519/87⁽⁹⁾, 2734/87⁽¹⁰⁾, 3329/

87⁽¹¹⁾, 2939/87⁽¹²⁾, 2937/87⁽¹³⁾, 2941/87⁽¹⁴⁾ e 2942/87⁽¹⁵⁾ ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

L'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) nn. 2736/87, 2735/87, 2938/87, 3150/87, 3519/87, 2734/87, 3329/87, 2939/87, 2937/87, 2941/87 e 2942/87 è modificato come segue:

« 3. L'ultima gara parziale scade il 23 marzo 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1987, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 278 del 1. 10. 1987, pag. 55.

⁽⁸⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 335 del 25. 11. 1987, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 316 del 6. 11. 1987, pag. 15.

⁽¹²⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 57.

⁽¹³⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 53.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 61.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 63.